

CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2013 addì 29 del mese di maggio, presso la sala consiliare, alle ore 20,50, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1^a convocazione, adunanza ordinaria pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della deliberazione in oggetto, risultano presenti il Sindaco ed i Consiglieri: Enrico Minelli, Rosauro Solazzi, Pier Luigi Zanella, Guido Signorini, Paolo Santurro, Cecilia Beconcini, Paolo Frezzi, Antonio Angeli, Mirko Briziarelli, Giulia Ulivi, Massimo Mazzoni, Alberto Briccolani, Andrea Poli, Marco Manzoli, Alberto Acanfora, Alessandra Passigli, Beatrice Bensi.

Assenti giustificati: Angelo Antonio Falmi, Sabrina Nencioni, Massimo Mari.

Assenti ingiustificati: //.

Presiede il Consigliere Sig. Rosauro Solazzi.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Stefano Mori.

Assessori presenti alla seduta Sigg.ri: Claudio Tonarelli, Rita Guidetti, Alessandro Calvelli, Francesco Casini.

Scrutatori nominati all'inizio della seduta i Sigg.ri: //.

Deliberazione n. 47

Oggetto: Determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013 - Affidamento della gestione del tributo per l'anno 2013.

Il Consigliere Passigli illustra la proposta deliberativa in esame e si sofferma sull'affidamento del servizio di riscossione alla Soc. Quadrifoglio.

Il Consigliere Manzoli ritiene che non sia ben chiaro a cosa si andrà incontro con queste rateizzazioni; a suo parere, l'unica cosa positiva è l'esclusione di Equitalia. Si sofferma quindi ad illustrare l'imposta e la sua suddivisione tra la parte relativa ai rifiuti e quella relativa ai servizi comunali. Si domanda quale sarà la parte a carico dei cittadini, come ad esempio la pulizia delle strade che soprattutto per quelle interne non viene mai effettuata. Preannuncia voto contrario.

Il Consigliere Bensi annuncia voto contrario in quanto, a suo parere, questo servizio andava gestito in proprio e non affidato a Quadrifoglio; questo provvedimento è in controtendenza con quanto precedentemente deciso per il servizio di lampade votive. Ritiene che si allontani dai cittadini un altro servizio e si domanda perché i dipendenti comunali non si sarebbero potuti occupare anche della gestione di questa tassa.

L'Assessore Casini fornisce chiarimenti in merito alla struttura della tassa in questione e contesta le affermazioni di Manzoli circa la pulizia delle strade interne che, invece, è assolutamente garantita. Afferma che l'azione dell'Ufficio Tributi si incentrerà ed incrementerà la lotta all'evasione fiscale, in modo da recuperare maggiori risorse, senza disperdere energie per la gestione del nuovo tributo in quanto Quadrifoglio è già in possesso del relativo know-how.

Il Consigliere Manzoli ritiene che la gestione affidata a Quadrifoglio creerà notevoli problemi e restano comunque tanti dubbi sull'applicazione della TARES.

Il Consigliere Acanfora afferma che, a suo avviso, non sia stata ben spiegata l'applicazione della TARES e si dichiara contrario al provvedimento in esame.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 224, il quale stabilisce, l'entrata in vigore, dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei comuni;

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con l'entrata in vigore della TARES sono soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs 507/93 ed il tributo comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

VISTO l'art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, il quale stabilisce che, per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.L. 201/2011: *“la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento”*;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate;

VISTO l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011 in base al quale, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo;

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. 35/2013 consente ai comuni di inviare ai contribuenti ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU, ovvero di indicare le altre modalità di pagamento già in uso per lo stesso prelievo;

TENUTO CONTO che in base all'art. 7, comma 2, lettera gg-ter), del D.L. 70/2011, come modificato da ultimo dall'art. 9, comma 4, del D.L.174/2012, Equitalia e le società dalla stessa partecipate cessano alla data del 30/06/2013 di svolgere l'attività di riscossione per conto dei comuni;

RICHIAMATA la Circolare MEF n. 1/DF/2013 del 29 aprile 2013 in cui si afferma che "l'utilizzo dei bollettini di conto corrente postale predisposti per il pagamento della TARSU, della TIA1 e della TIA2 costituisce una mera facoltà, potendo il Comune utilizzare, già a decorrere dalla prima rata, il modello F24 ed il bollettino di conto corrente postale, in via di approvazione, predisposti per il pagamento della TARES, qualora disponibili in tempo utile per il suddetto versamento della prima rata";

VISTO il Decreto 14 maggio 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con cui è stato approvato il modello di bollettino di conto corrente postale;

RITENUTO pertanto di stabilire che il versamento delle due rate in acconto avvenga mediante versamento sul c/c postale n. 1011136627, previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente, contenente i modelli di versamento precompilati;

TENUTO CONTO che, in ogni caso, per effetto del combinato disposto dell'art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. 35/2013 e dell'art. 14, comma 35, del D.L.201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387, della L. 228/2012, il versamento dell'ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il suddetto bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011;

RITENUTO allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire per l'anno 2013, per i contribuenti già inseriti nella banca dati TARSU al 31.12.2012, che il versamento in acconto del tributo avvenga in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:

-- rata 1: 30/07, su cui verrà effettuato il conguaglio TARSU 2012 a favore dei contribuenti, giusta deliberazione della Giunta Municipale n.21 del 2 aprile 2013;

-- rata 2: 30/09;

prevedendo che il versamento delle prime 2 rate debba avvenire in misura pari al 70% della TARSU dovuta per l'anno 2012;

RITENUTO altresì di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento delle rate in acconto in un'unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.L. 35/2013 i versamenti relativi alle due rate in acconto sono eseguiti in acconto e scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata del tributo dovuta, calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti e servizi deliberate per l'anno 2013;

DATO ATTO che la scadenza dell'ultima rata a saldo venga decisa contestualmente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle aliquote TARES;

RITENUTO OPPORTUNO che nel caso in cui l'occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati dopo il 31/12/2012, la richiesta di pagamento in acconto venga disposta una volta aggiornata la banca dati mediante due rate bimestrali in acconto ed una terza a saldo con determina del Funzionario Responsabile della TARES in cui saranno specificate le scadenze di pagamento;

DATO ATTO che il versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L.201/2011 sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall'art. 10, comma 2, lettera c), del D.L. 35/2013, in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 o bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387, della L. 228/2012, in base al quale: *"i comuni in deroga all'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, possono affidare, fino al 31/12/2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31/12/2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA2"*;

CONSIDERATO che alla data del 31/12/2012 il servizio di gestione dei rifiuti era affidato a Quadrifoglio S.p.A., mentre l'attività di accertamento veniva svolta direttamente dall'Ente e quella di riscossione da Equitalia;

TENUTO CONTO che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 e dell'art. 10, comma 2, lettera g), del D.L. 35/2013, la riscossione del tributo deve comunque essere effettuata direttamente dal Comune;

RITENUTO OPPORTUNO di avvalersi della predetta facoltà e di affidare per l'annualità 2013, la gestione del tributo a Quadrifoglio S.p.A., come da schema di concessione allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, per le seguenti motivazioni:

- l'attuale organico dell'Ufficio Tributi non è in grado di gestire contestualmente ed integralmente quattro tributi (TARES, TARSU, IMU, ICI), tenuto conto altresì delle attività necessarie per procedere al conguaglio TARSU 2012 e di quelle relative al recupero tributario (TARSU/ICI/IMU);
- i contribuenti potranno avvalersi della rete di sportelli TARES presenti in quasi tutti i comuni soci di Quadrifoglio S.p.A.;
- possibilità di uniformare le proprie procedure a quelle consolidate e già attivate negli altri comuni soci (già a TIA), usufruendo del know how e delle economie di scala della società che gestisce il servizio di gestione dei rifiuti;
- i costi amministrativi della gestione del tributo devono essere comunque coperti dalla tariffa indipendentemente che siano sostenuti internamente all'ente o dalla società che gestisce il servizio. Nel caso specifico i costi stimati da Quadrifoglio per la gestione del tributo per l'anno 2013 ammontano ad € 114.502,00 mentre i costi sostenuti dal Comune per la gestione della TARSU per l'anno 2012 ammontano ad € 148.138,09, come da documentazione depositata in atti presso l'Ufficio Tributi;

VISTA la deliberazione della Provincia di Firenze (Deliberazione G.P. n. 169 del 11.12.2012), con la quale, per gli anni 2013,2014 e 2015, è stata stabilita nella misura del cinque per cento (5%) l'aliquota del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504;

PRESO ATTO che nella seduta della 1^a Commissione tenutasi in data 22.05 u.s. il Dirigente dell'Area 1 ha informato che i pagamenti degli acconti potranno avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale n. 1011136627 approvato con il Decreto 14 maggio 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto Quadrifoglio ha comunicato che mancano i tempi tecnici per canalizzare i versamenti mediante modello F24;

CONSIDERATO inoltre che le altre norme di disciplina del tributo saranno stabilite dall'apposito regolamento comunale previsto dall'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, il quale sarà adottato entro il termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, così come le tariffe del tributo saranno approvate con apposita deliberazione di questo Consiglio da adottarsi nel medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente dell'Area 1- Gestione delle Risorse, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA altresì l'attestazione di conformità alla vigente normativa rilasciata dal Segretario Generale ai sensi e per gli effetti di cui all'art.97 commi 2 e 4 lett. d) del 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con 12 voti favorevoli, 1 astenuto (Consigliere Mazzoni del Gruppo I.d.V.) e 5 contrari (Consiglieri Briccolani, Poli, Manzoli e Acanfora del Gruppo P.d.L. e Bensi del Gruppo C.A.-Bagno a Ripoli), su 18 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di stabilire che il versamento in acconto del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013, per i contribuenti già presenti nella banca dati TARSU al 31.12.2012, sia effettuato in n. 2 rate, aventi le seguenti scadenze:
 - rata 1: 30/07, su cui verrà effettuato il conguaglio TARSU 2012 a favore dei contribuenti, giusta deliberazione della Giunta Municipale n. 21 del 2 aprile 2013;
 - rata 2: 30/09;
- 2) di stabilire che è facoltà del contribuente versare le due rate in acconto del tributo in un'unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;
- 3) di determinare il tributo dovuto nelle prime rate di acconto per l'anno 2013, fatta eccezione per l'ultima, in misura pari al 70% della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani dovuta nell'anno 2012;
- 4) di dare atto che l'ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l'anno 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e detraendo l'importo delle prime rate e che contestualmente alla stessa il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq;
- 5) di stabilire che il versamento delle 2 rate di acconto avvenga mediante: versamento sul c/c postale n. 1011136627 giusto Decreto 14 maggio 2013 del Ministero dell'economia e delle Finanze, previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente, contenente i modelli di versamento precompilati;
- 6) di dare atto che il versamento dell'ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il suddetto bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011;
- 7) di affidare la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'annualità 2013, in virtù delle norme e delle motivazioni richiamate nelle premesse, a Quadrifoglio S.p.A., soggetto affidatario della gestione del servizio rifiuti alla data del 31/12/2012;

- 8) di approvare lo schema pattizio allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, diretto a regolare i rapporti fra Comune e Gestore derivanti dall'approvazione della presente deliberazione, approvando sin d'ora modificazioni eventualmente apportate in sede di stipula concernenti elementi non essenziali da parte del Dirigente dell'Area 1, autorizzato alla stipula;
- 9) nel caso in cui l'occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati dopo il 31/12/2012, la richiesta di pagamento, una volta aggiornata la banca dati, venga disposta successivamente mediante due rate bimestrali in acconto e una terza a saldo con determina del funzionario responsabile della TARES in cui saranno specificate le scadenze di pagamento;
- 10) di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata.

Successivamente, con 12 voti favorevoli, 1 astenuto (Consigliere Mazzoni del Gruppo I.d.V.) e 5 contrari (Consiglieri Briccolani, Poli, Manzoli e Acanfora del Gruppo P.d.L. e Bensi del Gruppo C.A.-Bagno a Ripoli), su 18 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, ricorrendo i presupposti di urgenza, immediatamente eseguibile.

Si dà atto che, prima della votazione sull'argomento in oggetto, rientrano in aula i Consiglieri Manzoli e Acanfora e si allontana il Consigliere Nencioni.

Firmati nell'originale:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mori

IL PRESIDENTE
f.to Solazzi

----- Certificato di Pubblicazione -----

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì 7 giugno 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mori

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Lì 7 giugno 2013

L'Istruttore Amministrativo
(S. Baldini)

----- Certificato di esecutività -----

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 7 giugno 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mori